



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTI** gli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “*Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*”, ed in particolare l’articolo 98, il quale dispone che “*il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l’esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base degli studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “*Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima*”;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “*Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*”;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, recante “*disposizioni in materia di trattamenti economici*”;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15, comma 3, il quale stabilisce il compenso per gli incarichi, tra gli altri, dei Commissari straordinari o dei subcommissari e la relativa composizione;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;

**VISTO** il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 e, in particolare, l'articolo 7;

**VISTO** il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 63 del 2024, il quale prevede che “*Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026 [...]. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*”;

**VISTO**, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 7 del citato decreto-legge n. 63 del 2024, il quale prevede che “*Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario*”;

**VISTI**, inoltre, i commi 5, 6 e 8 del medesimo articolo 7 del citato decreto-legge n. 63 del 2024, i quali prevedono che “*5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al*



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) [...]". 6. Per la redazione del piano di intervento di cui al comma 5 il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA [...]). 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione”;*

**VISTO** il comma 9 del medesimo articolo 7 del citato decreto-legge n. 63 del 2024, il quale per l'attuazione del piano di cui al citato comma 5, destina 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, individuando la relativa copertura finanziaria per ciascuno degli anni indicati;

**VISTO** il comma 10 del medesimo articolo 7 del citato decreto-legge n. 63 del 2024, il quale prevede che *“Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate”;*

**VISTO**, da ultimo, il comma 11 del medesimo articolo 7 del citato decreto-legge n. 63 del 2024, il quale prevede che *“Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9”;*

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla nomina del Commissario straordinario nazionale di cui al richiamato articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 63 del 2024, al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

**VISTA** la nota n. 19357 del 22 luglio 2024, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha proposto di nominare, quale Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – *Callinectes sapidus*, il dott. Enrico Caterino, già Prefetto della Repubblica;

**VISTO** il *curriculum vitae* del dott. Enrico Caterino già Prefetto della Repubblica, in quiescenza dal 1° febbraio 2022, dotato di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTE** le dichiarazioni rese dal dott. Enrico Caterino, in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

**VISTA** la dichiarazione resa dal dott. Enrico Caterino ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**RITENUTO** di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario straordinario nazionale il dott. Enrico Caterino fino al 31 dicembre 2026;

**ACQUISITO** il parere reso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 agosto 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**SU PROPOSTA** del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

*(Nomina Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu-Callinectes sapidus)*

1. Il dott. Enrico Caterino è nominato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*).

### **ART. 2**

*(Contenuti dell'incarico)*

1. Il Commissario straordinario predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'approvazione di competenza, un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Nel piano di intervento sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:

- a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
- b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;
- c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;
- d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;
- e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

2. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma precedente, a mezzo di ordinanze adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione.

3. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

4. Per la redazione del piano di intervento di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi, a titolo gratuito, del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

5. Il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **ART. 3**

### ***(Durata dell'incarico)***

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto ed ha durata fino al 31 dicembre 2026.



## *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina, anche in conseguenza di gravi inadempienze nello svolgimento delle funzioni commissariali.

### **ART. 4**

#### *(Compenso del Commissario straordinario nazionale)*

1. Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 è attribuito un compenso annuo determinato nell'importo di euro 100.000,00 comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, di cui euro 50.000,00 a titolo di parte fissa ed euro 50.000,00 a titolo di parte variabile per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per l'anno 2024 al Commissario è attribuito un compenso annuo determinato nell'importo di euro 40.830,00 comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, di cui euro 20.415 a titolo di parte fissa ed euro 20.415 a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, subordinatamente alla valutazione effettuata congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa acquisizione di idonea documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel limite di euro 40.830,00 per l'anno 2024 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.

### **ART. 5**

#### *(Struttura di supporto del Commissario straordinario)*

1. Per l'esercizio dei compiti assegnati il Commissario straordinario, con una o più ordinanze, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che lo assiste nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. La struttura di supporto di cui al precedente comma è collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

## **ART. 6**

### ***(Risorse per lo svolgimento dell'incarico)***

1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del citato decreto-legge n. 63 del 2024, per l'attuazione del piano di intervento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E  
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE